

Allegato "B" al n. 12682 di Racc.

STATUTO

Titolo I - Costituzione - Sede - Durata - Scopo

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 2612 e seguenti del Codice Civile è costituito un consorzio per lo sviluppo del turismo nell'area termale della provincia di Padova denominato "Consorzio Terme Euganee", con sede legale nel Comune di Abano Terme (PD) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 2

1. La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).
2. Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 3

1. Il Consorzio non ha finalità di lucro.
2. Esso ha lo scopo di attuare i programmi e progetti orientati alla gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri aderenti, nonché individuare e supportare ogni azione diretta a promuovere, qualificare ed incrementare il turismo nell'area Termale Euganea e/o del Termalismo Veneto e delle altre località venete, favorendo in maniera organica le iniziative che determinano positive ricadute allo sviluppo del turismo con intervento, diretto o indiretto, in Italia e all'estero, creando anche apposite strutture e/o società operative.
3. Il Consorzio, sia direttamente che indirettamente, può concretizzare ogni azione intesa a:
 - a) condurre ricerche di mercato in ogni materia utile al fine di:
 - adeguare l'immagine e l'offerta turistica dell'area Termale Euganea e/o del Termalismo Veneto alle esigenze dell'utenza esistente e di quella potenziale in una prospettiva di valorizzazione delle proprie peculiarità socio-economiche nonché storico-artistiche e ambientali;
 - conoscere le valutazioni, le richieste e le motivazioni della domanda sia già residente nell'area Termale Euganea, sia residente in zone o aree italiane o estere i cui flussi sono interessanti per l'area Termale Euganea e/o per il Termalismo Veneto, sia potenziale sia in senso assoluto;
 - verificare qualsivoglia problematica meritevole di un'indagine utile e congrua con lo sviluppo del turismo nell'area Termale Euganea e/o nel Veneto, e ciò con particolare riferimento alle diverse tipologie di turismo (a titolo indicativo e non esaustivo culturale, fieristico,

commerciale, convegnistico, universitario, salutistico, religioso e di studio);

b) promuovere direttamente l'individuazione, la definizione e l'organizzazione di attività di forte richiamo turistico, quali quelle culturali, commerciali, fieristiche, congressuali, scientifiche, di studio e quant'altro ritenuto aderente alle caratteristiche socio-economico-culturali dell'area Termale Euganea, del territorio circostante e/o del Termalismo Veneto;

c) promuovere la partecipazione a fiere, esposizioni, mostre, borse e workshops specializzati in Italia ed all'estero;

d) predisporre e/o commercializzare offerte turistiche complessive e coordinate dei propri aderenti sia sull'area Termale Euganea che sul territorio rapportabile ad essa e/o al Termalismo Veneto;

e) curare la prestazione di servizi turistici di tipo permanente o anche occasionale;

f) promuovere la tutela dell'immagine dei vari settori turistici dei comuni dell'area Termale Euganea e/o del Termalismo Veneto, mediante azioni incentivanti la riqualificazione delle strutture, la formazione del personale, l'acquisizione di moderne tecnologie di gestione etc.

4. Per il raggiungimento degli scopi suddetti, il Consorzio potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altri Enti, organizzazioni aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Titolo II - Adesioni al Consorzio

Art. 4

1. Possono far parte del Consorzio senza discriminazioni o clausole di gradimento enti privati, associazioni di categoria, società ed aziende singole o associate interessate allo sviluppo turistico dell'area Termale Euganea e/o del Termalismo Veneto.

2. Il consorzio ha una struttura aperta, per cui l'ingresso e l'uscita dei nuovi consorziati, non comporta modificazione dell'atto costitutivo.

Art. 5

1. Per ottenere l'ammissione al Consorzio il richiedente deve inoltrare domanda al Presidente del consorzio stesso, che dovrà essere approvata con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti il Consiglio Direttivo.

2. Il richiedente acquista la qualità di consorziato solo dopo la deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 20 e previo versamento della quota di adesione di cui al successivo art. 8.

Art. 6

1. Il recesso dal Consorzio deve essere esercitato tramite comunicazione motivata al Consiglio Direttivo, che deve

deliberare in merito tenuto anche conto delle possibili obbligazioni del recedente nei confronti del Consorzio.

La richiesta di recesso produrrà effetto a partire dall'anno solare successivo solo se presentata a mezzo lettera raccomandata o pec entro il 30 (trenta) settembre dell'anno in corso.

Se presentata oltre tale data produrrà effetto a partire dal secondo anno solare successivo a quello di presentazione.

Il recesso non dà comunque diritto alla restituzione di quanto versato.

2. La perdita della qualifica di consorziato avviene, oltre che per recesso ed esclusione, anche per decadenza a seguito della cessazione dell'attività, messa in liquidazione, fallimento ed il venir meno dei requisiti previsti dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo prende atto della sopravvenuta causa di decadenza e provvede ad effettuare la relativa annotazione nel libro dei consorziati. La decadenza non dà comunque diritto alla restituzione di quanto versato.

Art. 7

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare in qualunque momento l'esclusione del Consorziato nei seguenti casi in cui il consorziato stesso:

a) Non abbia provveduto al pagamento in tutto o in parte della quota di adesione o della quota annuale o di altri contributi deliberati dall'Assemblea;

b) Si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte, su sua richiesta, in nome e per suo conto;

c) Non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;

d) Abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto o delle deliberazioni degli organi del consorzio o abbia svolto azioni in contrasto con gli scopi dello statuto.

Nel caso in cui il consorziato si opponga all'esclusione eccependo il fatto che gli atti compiuti non costituiscono grave inosservanza, verrà demandato al tentativo di mediazione di cui all'art. 30) dello statuto, con le procedure ivi previste, di definire grave o meno l'inosservanza; l'organo consortile demandato ad attivare la procedura sarà il Presidente;

e) Non possa più partecipare al conseguimento degli scopi sociali.

Titolo III - Mezzi finanziari e organizzativi

Art. 8

Ogni consorziato è tenuto a versare al Consorzio, all'atto dell'adesione, la quota unica nell'importo deliberato di anno in anno dal Consiglio. L'importo medesimo può variare per categorie omogenee di Consorziati. Qualora il Consiglio

lo reputi opportuno, tale importo può anche essere azzerato.

Art. 9

1. I mezzi finanziari di cui si avvale il Consorzio per il conseguimento degli scopi sociali sono:

- a) le quote sottoscritte dai consorziati all'atto della costituzione o dell'adesione al Consorzio;
- b) i contributi annuali, di cui all'art. 10, per la copertura delle spese di funzionamento del Consorzio;
- c) i contributi provenienti dai consorziati, diversi da quelli di cui alla suindicata lettera b) anche a seguito di delibera assembleare, o da altri enti e/o organizzazioni diversi, nonché qualsiasi altro conferimento proveniente dagli stessi e destinato al raggiungimento degli scopi sociali; tali contributi possono essere finalizzati per particolari iniziative o attività;
- d) il ricavato degli eventuali servizi prestati dal Consorzio a terzi;
- e) i beni e le somme provenienti da successioni testamentarie, da donazioni, da oblazioni volontarie nonché da ogni titolo non esplicitamente previsto;
- f) da eventuali conferimenti patrimoniali.

Art. 10

1. Il contributo annuale che ogni singolo consorziato è tenuto a versare è determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

1. Per l'espletamento della propria attività il Consorzio può avvalersi di personale distaccato da terzi, purché nel rispetto dei relativi ordinamenti, di proprio personale, di consulenti e/o professionisti esterni.

2. Sul trattamento e sui rimborsi spese dovuti al personale distaccato da terzi delibera il Consiglio Direttivo nell'ambito delle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

Titolo IV - Organi del Consorzio

Art. 12

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Titolo V - Capitolo I - Assemblea

Art. 13

1. L'Assemblea è composta dai consorziati in regola con il versamento delle quote di cui all'art. 9 e 10.

Art. 14

1. Spetta all'Assemblea del Consorzio:

- a) fissare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e provvedere alla loro elezione;
- b) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei conti e fissarne l'indennità;

- c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo del consorzio predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare l'eventuale regolamento e le sue modifiche su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) deliberare in merito ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo sottoponga.

2. Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare su eventuali modifiche di statuto;
- b) deliberare sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;
- c) deliberare sull'eventuale proroga della durata del Consorzio.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno entro i termini di legge, almeno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 16

1. L'assemblea si raduna nella sede sociale o altrove purché in Italia e potrà tenersi anche in video conferenza; essa è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica, indicanti specificatamente il giorno, il luogo e l'ora della stessa e gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della prima convocazione o, in casi di urgenza, almeno cinque giorni prima della data della prima convocazione.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente.

Art. 17

1. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei consorziati e, in seconda convocazione, da indire non meno di un'ora dopo, qualunque sia il numero di consorziati.

2. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 18

1. L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei consorziati e in seconda convocazione, da indire non meno di un'ora dopo, con la presenza della maggioranza assoluta dei consorziati.

2. Le deliberazioni sono validamente adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Titolo V - Capitolo II - Consiglio Direttivo

Art. 19

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) membri di cui 4 (quattro) rappresentanti delle imprese alberghiere, 2 (due) rappresentanti delle imprese non alberghiere.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo deve essere nominato tra i quattro membri delle aziende alberghiere.

2. I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea. Ogni socio ha diritto di votare esclusivamente i rappresentanti della propria categoria imprenditoriale (alberghiera e non alberghiera). Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna categoria.

3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e gli amministratori cooptati restano in carica fino alla successiva assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti ed in tal caso i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 20

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 21

1. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri per specifiche materie (o anche per specifici atti o negozi) al Presidente o ad uno o più consiglieri, determinando i limiti della delega. Il Consiglio Direttivo potrà altresì nominare anche terzi non consiglieri per il compimento di specifici atti o negozi, determinando i limiti della delega.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo può inoltre invitare alle proprie riunioni anche soggetti terzi.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo si raduna sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri.

Art. 24

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza ad ogni amministratore e revisore effettivo, salvo casi di urgenza.

2. Sono comunque validi i consigli cui partecipano tutti i consiglieri ed i Revisori, anche in assenza di formalità di convocazione.

Art. 25

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quelle sulle domande di adesione al Consorzio per le quali è richiesta la maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario nominato di volta in volta.
5. Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta la rifusione delle spese per l'espletamento del mandato.

Titolo V - Capitolo III - Presidente

Art. 26

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Egli può adottare provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo alla sua successiva adunanza. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Titolo V - Capitolo IV - Collegio dei Revisori dei conti

Art. 27

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea.
2. Spettano ai Revisori la rifusione delle spese e le indennità nella misura che viene deliberata dall'Assemblea.

Art. 28

1. I Revisori dei conti esercitano il controllo contabile.
2. Essi durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Titolo VI - Bilancio d'esercizio

Art. 29

1. L'esercizio sociale del Consorzio è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il bilancio d'esercizio verrà approvato entro i termini di legge.

Titolo VII - Disposizioni generali

Art. 30

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra Consorzio, Consorziati, Organi del Consorzio, membri degli Organi stessi, Procuratori, etc. o promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, revisori dei conti in relazione alla validità, alla interpretazione, all'inadempimento e/o alla risoluzione del presente statuto o comunque ad esso collegato e/o all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai sensi del

D.Lgs. n. 28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso l'Organismo di Mediazione Camera di Mediazione Patavina, iscritto al Registro degli Organismi di mediazione al n. 265, secondo le previsioni del suo regolamento, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti.

Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, riconoscendo fin d'ora quale Foro esclusivamente competente quello di Padova.

Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove un giudizio ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato dovuto con solidarietà attiva a favore delle altre parti.

Art. 31

In caso di scioglimento spetta all'assemblea straordinaria determinare le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori indicandone i poteri ed il compenso.

F.to UMBERTO CARRARO

F.to GIANPIERO LUCA (L.S.)